

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI
REGOLAMENTI COMUNALI**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.06.2001)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali.

Art. 2

Applicazione di sanzioni

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge o da regolamenti già vigenti, si applicano, così come previsto negli artt. 11 e 12 della Legge n. 689/1981, il limite minimo di L. 100.000.= ed il limite massimo di L. 5.000.000.=.

Art. 3

Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti del Comune di San Zenone degli Ezzelini sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Applicazione di sanzioni	pag. 2
Art. 3 - Pagamento in via breve	pag. 2
Art. 4 - Disposizioni finali e transitorie	pag. 2